

Camera dei Deputati
Commissioni riunite VI (Finanze) e
X (Attività produttive, commercio e turismo)
"Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"
Audizione 11 febbraio 2015

Il Disegno di legge 2844 di conversione del decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2015 "misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" affronta vari temi di forte rilevanza per rilanciare l'economia e per definire un nuovo quadro di riferimento e di tutela per imprese e famiglie.

Adiconsum intende proporre alcune osservazioni in merito ai primi due articoli del disegno di legge.

Art. 1 Banche popolari

Entro i prossimi 18 mesi, le banche popolari, con un patrimonio superiore a 8 miliardi di euro, dovranno trasformarsi in Società per azioni, abbandonando sia il tetto di capitale detenibile da un singolo soggetto (0,5-1 per cento, ad eccezione delle fondazioni bancarie che possono detenere una percentuale massima del 3%) sia il voto capitaro.

Le banche popolari coinvolte, al momento, sono 10 su 70 complessive.

Il tema ad avviso di Adiconsum deve essere affrontato sotto diverse prospettive.

La prima delle regole in essere, la seconda del ruolo svolto dalle banche popolari nel comparto del credito, la terza, della modifica proposta con i possibili aspetti positivi, ma anche quelli negativi.

Le regole in essere sono chiare. Oltre a quelle citate (tetto di partecipazione e voto capitaro), il testo unico bancario già prevede le banche popolari come società per azioni, pur in forma cooperativa e consente alla Banca d'Italia, **nell'interesse dei creditori**, ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale, ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, di autorizzare banche popolari in forma di società per azioni ovvero prevedere fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui siano società per azioni. Inoltre i soci devono essere almeno 200; infine, gli utili devono essere destinati almeno per il 10% per cento a riserva e parte a beneficenza e assistenza.

La legge 179 del 2012, peraltro, aveva già modificato varie disposizioni concernenti le banche popolari.

In ogni caso, il ruolo delle banche popolari è sempre stato quello di operare soprattutto nel territorio d'insediamento, come dimostra l'oltre milione di soci, anche quando si tratta di banche di maggiori dimensioni presenti a livello nazionale, o di banche frutto di concentrazioni.

In proposito di sistemi bancari, con compente cooperativistica, senza arrivare al lontano esempio canadese, è utile ricordare il modello tedesco, costruito su tre pilastri:

1. Gli istituti bancari privati.
2. Le banche di diritto pubblico (Sparkassen e Landesbanken).
3. Gli istituti di credito cooperativi (Genossenschaftsbanken).

Il secondo e il terzo pilastro sono regolati da principi mutualistici e d'interesse sociale.

Le Landesbank sono di proprietà maggioritaria delle Regioni; sono un unicum a livello internazionale. La loro finalità principale è lo sviluppo del credito regionale e di promozione dell'economia locale. Pur con diversità evidenti, non è sbagliato affermare che presentano delle similitudini con le banche popolari italiane.

Le Genossenschaftsbanken operano principalmente per le middle class locali e per le piccole imprese come le nostre Banche di credito cooperativo.

Infine, le Volkasbank, in questo esattamente banche popolari, sono al servizio dello sviluppo delle attività produttive e commerciali con finalità mutualistiche per i piccoli imprenditori locali e per il supporto dell'artigianato.

Per concludere il confronto con la Germania tutti gli istituti di credito cooperativo, oltre al fine mutualistico, prevedono il voto capitaro, il limite di possesso delle quote della banca disciplinato dallo Statuto. Le banche operano in un'area limitata, in molti casi, come le Banche di credito Cooperativo, singoli comuni o città e il loro hinterland, così come molte banche popolari.

E' evidente quindi che la figura della banca cooperativa ha un suo valore profondo sia territoriale che economico e che sarebbe un errore eliminarla dal contesto del panorama bancario.

Certamente poi è "necessario fare i conti" con la modifica strutturale dei sistemi bancari, con la necessaria patrimonializzazione, con la vigilanza che, dopo questa fase di avvio, sarà sempre più centralizzata a livello europeo.

Soluzioni possibili esistono e possono essere perseguite.

La prima è di mantenere le banche cooperative in aree di minori dimensioni (territoriali, regionali, macroregionali) dove le grandi banche non hanno interesse di intervenire ovvero raccolgono il risparmio per utilizzarlo, poi, in altre aree. Ciò riguarda certamente la quasi totalità delle banche di credito cooperative e larga parte delle banche popolari.

La seconda è la razionalizzazione e la concentrazione di alcune banche popolari, che in più di un caso ha dato già esiti positivi. La razionalizzazione consentirebbe risparmi, l'utilizzo del personale in maniera più adeguata rispetto alle esigenze della clientela, maggiore facilità di raccolta del funding, possibile riduzione delle condizioni praticate. La concentrazione, unita al rafforzamento patrimoniale attuato negli ultimi anni, sarebbe anche un argine, non tanto all'ingresso, comunque utile, ma all'acquisizione del controllo da parte di nuovi soci.

La terza è la revisione della governance della banca, oggi troppo sbilanciata verso una perpetuazione sia degli organi sociali sia del top management, un rapporto di causa effetto per la concessione del credito e l'adesione societaria.

La quarta è la sterilizzazione del potere di voto degli azionisti oltre un certo limite, così da mantenere l'ancoraggio al territorio anche in presenza di nuovi investitori. Meno condivisibile sembrano le ipotesi di S.p.A. ibride con doppia tipologia di voto (nuovi soci con espressione proporzionale alle azioni possedute e vecchi soci con voto capitario) o con differenziazioni a favore dei soci storici.

Infine, si potrebbe anche far ricorso a una distinzione tra società quotate e non quotate.

L'applicazione integrale (o parziale) delle misure proposte, rafforzerebbe all'origine il sistema cooperativo e consentirebbe anche di ripensare parte delle previsioni del disegno di legge, a partire dal limite proposto di otto miliardi di attivi patrimoniali anche come gruppo bancario.

Meno condivisibile sembra essere l'abbassamento delle maggioranze assembleari, ridotte a due terzi dei votanti senza alcun altro limite. Ugualmente, non molto condivisibile, pur se riveniente da direttiva europea (2013/36/UE) in via di recepimento, la previsione sul blocco del diritto di recesso, pur temporaneo, nel caso di problemi nel mantenimento del patrimonio di vigilanza.

Utile, invece, la modifica delle deleghe detenibili dal singolo socio. Ciò potrà consentire ai soci minori, se vorranno, di essere rappresentati in maniera significativa nelle decisioni aziendali.

Infine, ma fondamentale per una rappresentanza dei consumatori clienti bancari, è il mantenimento delle condizioni applicate alla clientela. Troppo spesso fusioni o altre attività hanno comportato un peggioramento delle condizioni applicate o il loro mantenimento per un periodo troppo breve.

Articolo 2 – Portabilità conto corrente

In premessa si condivide la scelta effettuata in quanto potrà raggiungere due importanti risultati: il primo relativo alla mobilità della clientela con un potenziale miglioramento della concorrenza, della qualità e della contendibilità della clientela stessa; il secondo è il contributo a eliminare una distorsione che, come segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Banca d'Italia, per cui i vecchi correntisti penalizzati in termini di condizioni applicate, rispetto ai nuovi correntisti.

In tema di abolizione dei costi e del termine di chiusura del conto corrente, nonché dell'eventuale risarcimento del danno, va sottolineata la differenza esistente tra il titolo e il corpo dell'articolo. Nel titolo si citano i conti correnti, mentre nel corpo si parla di conti di pagamento. Secondo le previsioni della cd. PSD. Payment System Directive (D.Lgs. 11/2010 art. 1.1), i conti di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente come recita la dizione per pagamenti (a debito e a credito). I conti correnti bancari possono, invece, avere anche funzione di risparmio. Per tale motivo e per evitare comportamenti diversi da parte del sistema bancario sembrerebbe utile uniformare in conti correnti ogni dicitura dell'articolo.

In tal senso, si fa presente che la norma nulla riporta circa la sua applicabilità anche al conto di base, al conto corrente semplice e ai conti di deposito e soprattutto non si fa riferimento ai conti correnti postali attualmente non "portabili" a causa della mancanza di dialogo tra il sistema bancario e quello postale.

Considerato che sarà la banca subentrante a gestire il passaggio di ogni operazione sul nuovo conto, per tutte la domiciliazione delle utenze, alla luce di quanto accaduto in passato, dovrebbe essere previsto, che ogni eventuale ritardo nel trasferimento degli addebiti diretti di qualsiasi tipo, non debba comportare costi, particolarmente quelli di mora verso il beneficiario, per il correntista.

Nei limiti imposti dalla libertà di mercato, sarebbe utile confermare che ogni variazione negativa per il cliente, nel caso specifico relativamente ai giorni di chiusura del conto (alcune banche già adottano un termine inferiore) deve essere data informativa preventiva nei termini previsti dal TUB.

E' pienamente condivisa l'introduzione del comma 1 bis all'art. 116 del testo unico bancario, in quanto aumenta le informazioni, la trasparenza e la comparabilità delle offerte.

In conclusione, Adiconsum auspica che altri temi di forte rilevanza nel rapporto banca cliente che non hanno trovato spazio nel presente disegno di legge, possa essere recuperato nell'ambito della prevista discussione e legiferazione in tema di concorrenza, come proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 10 febbraio 2015
Prot. 506/2015/PG/ar

Il Presidente Nazionale Adiconsum
Pietro Giordano